



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>168</b>	<b>12/05/2023</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i. per l'impianto IPPC 1.1 sito in Acerra (NA) - C.da Pagliarone snc. Societa' Friel Acerra s.r.l.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 15 del 18/01/2023 di affidamento del servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui è stato precisato che *“gli incarichi già assegnati all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in virtù della precedente convenzione di cui al D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e non ancora conclusi, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021”*
- i. il D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i.;

## PREMESSO

- a. che con D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Friel Acerra s.r.l. per l’impianto IPPC 1.1 sito in Acerra (NA) – C.da Pagliarone snc;
- b. il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l’autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;
- d. ai sensi del comma 2 dell’art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. *“Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale”*;
- e. ai sensi dell’art. 29 octies comma 11 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. *“Fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso”*;
- f. la società FRI-EL Acerra s.r.l., con nota acquisita al prot. 533987 del 11/11/2020, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 50/2011 e s.m.i per l’impianto in oggetto, allegando:

- documentazione tecnica secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008;

- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD

g. con nota prot. 586000 del 09/12/2020, è stato comunicato l'avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD ed entro i successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

## **RILEVATO**

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 07/04/2021 e conclusa il 26/04/2022, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 l'ARPAC con note prot. 21443/2021, prot. 36449/21, prot. 15648/2022 del 16/03/2022 e prot. 24432 del 26/04/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.2 il Comune di Acerra ha trasmesso le proprie osservazioni sostenendo, tra l'altro:

- che il riesame con valenza di rinnovo dovesse essere preventivamente sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della lett. A, par. 1 all. II-bis, parte seconda del medesimo decreto;
- che la documentazione trasmessa dalla società FRIEL rispetto al procedimento ambientale pendente sull'area di ubicazione dell'impianto, già inserito nel SIN "Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano" non riportasse riferimenti a provvedimenti emessi dagli organi preposti che ne sancissero la conclusione.

Al riguardo la società FRIEL ha trasmesso sentenza del TAR Campania n. 01621/2013 REG.PROV.COLL. N. 05229/2011 REG.RIC in cui entrambe le eccezioni allora presentate dal Forum Ambientalista e oggi riproposte in Conferenza di servizi dal Comune di Acerra venivano contestate dal TAR che rigettava il ricorso.

In particolare, rispetto alla necessità di assoggettare il progetto alla verifica di assoggettabilità alla VIA il TAR sottolineava che al momento del rilascio dell'AIA vigente l'allegato IV alla parte II del codice dell'ambiente prevedeva il ricorso obbligatorio alla VIA solo per gli impianti di produzione di vapore ed acqua calda e non anche per quelli di energia elettrica come quelli di specie.

Riguardo al secondo motivo il TAR affermava che *"...le disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242 ss. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) non vietano in assoluto lo svolgimento al loro interno di qualsivoglia attività produttiva, imponendo soltanto a tale riguardo un esercizio controllato delle medesime, nel rispetto ossia delle prescrizioni e delle limitazioni eventualmente adottate dall'autorità preposta alla gestione del relativo sito. Interventi che nel caso di specie si sono peraltro pienamente registrati, come dimostrato agli atti del presente giudizio"*.

Tuttavia, in attuazione del principio di precauzione e di tutela dell'ambiente, l'Ente procedente, con nota prot. 426720 del 25/08/2021 e successivi solleciti prot. 488516 del 04/10/2021 e prot. 60766 del 06/12/2021 ha chiesto al Ministero della Transizione Ecologica in quanto autorità competente alle valutazioni ambientali statali, di trasmettere il proprio parere in merito alla necessità di sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità di competenza statale.

Nelle more della pronuncia del Ministero, il procedimento per il riesame dell'A.I.A. vigente è stato sospeso. Nel corso della Conferenza di Servizi la società FRIEL Acerra ha trasmesso un'integrazione volontaria con nota prot. 0144/2021 del 04/06/2021, con cui chiedeva di sostituire i gruppi motore al fine di convertire l'impianto utilizzando il gas naturale in sostituzione del combustibile olio vegetale (olio di palma). Successivamente, con nota prot. 0175/2021 del 21/07/2021 la società FRIEL Acerra ha rinunciato alla suddetta modifica.

Il Ministero per la Transizione Ecologica, con note prot. 115961 del 26/10/2021 e prot. 9429 del 27/01/2022 ha espresso il proprio parere di competenza comunicando quanto segue:

*"Sulla base delle informazioni fornite ed in particolare le dichiarazioni di cui alla nota prot. 607660 del 06/12/2021, si deduce che il procedimento di AIA in argomento concerne un rinnovo di un'autorizzazione e che nell'ambito di tale procedimento non sono state prospettate dall'istante modifiche dell'impianto già in esercizio. In ragione di tale circostanza si ritiene che l'opera non debba essere sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità statale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*

*Fatto salvo quanto sopra qualora, anche in ragione di eventuali ammodernamenti dell'impianto, occorressero delle modifiche allo stesso queste dovranno essere considerate alla luce di eventuali procedimenti valutativi ambientali da effettuare secondo le disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 152/2006. A tale riguardo, si conferma quanto già comunicato dalla scrivente con nota 115961 del 26/10/2021 in merito ad una proposta della Frie-El Acerra S.r.l. di conversione della centrale in argomento da un'alimentazione a olio vegetale a gas naturale, pur prendendo atto sulla base della corrispondenza richiamata in premessa che al momento la detta Fri-El Acerra S.r.l. ha temporaneamente rinunciato a tale modifica. Per l'eventuale realizzazione di tale progetto occorrerà presentare sia una istanza di VIA che una nuova istanza di AIA".*

Nella seduta di Conferenza del 26/04/2022 il Comune di Acerra ha confermato il parere non favorevole al rinnovo dell'A.I.A., "in quanto ritiene che non sia stato chiarito se il procedimento ambientale prescritto per l'area, ex SIN, ora SIR, inserita nel PRB con codice 3001A514, si sia concluso e con quali esiti. Infatti non è stata prodotta né dalla Friel s.r.l., né dall'ARPAC alcuna documentazione, come richiesto dal Comune nelle precedenti sedute della CdS, attestante la conclusione e gli esiti del suddetto procedimento ambientale".

Al riguardo la società FRIEL Acerra ha dichiarato quanto segue:

- di aver presentato tutta la documentazione relativa al procedimento ambientale, che è disponibile agli atti del Comune di Acerra, fin dal 03/08/2012 (cfr. nota Friel, prot. 298/2012 del 03/08/2012);
- che dalle analisi effettuate in contraddittorio con l'ARPAC secondo le modalità concordate (10% dei piezometri e del top soil) in ottemperanza a un Piano stralcio (validato in tavoli tecnici effettuati con l'ARPAC - cfr. verbale tavolo tecnico del 20/12/2011) dell'originario piano di caratterizzazione in capo al Ministero, di cui sono state seguite le indicazioni, non sono emersi superamenti delle CSC né per il suolo né per la falda, né per i top soil.

La società ritiene, infine, che nel parere favorevole ARPAC allegato al verbale della presente seduta (prot. 24432 del 26/04/2022), vi sia implicita risposta a quanto affermato dal Comune.

La Conferenza, dopo aver precisato che il codice 3001A514 del PRB è relativo a tutta l'area ex NGP e non al solo stabilimento della Friel s.r.l. chiede al rappresentante del Comune di Acerra (NA) di indicare, in conformità all'art. 14 ter L.241/90 e s.m.i. le attinenze della propria richiesta agli argomenti oggetto della Conferenza e le eventuali modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

L'Arch. De Rosa, rappresentante del Comune di Acerra in Conferenza di Servizi, in merito all'attinenza ritiene la conclusione del procedimento ambientale vincolante rispetto all'attività anche in relazione ad eventuali prescrizioni. In merito alle eventuali modifiche progettuali non se ne ravvisano, in quanto i motivi ostativi riguardano l'area e non il progetto inteso come attività espletata nell'area.

Nella stessa seduta sono state altresì acquisite le prescrizioni dell'ARPAC relativamente al monitoraggio della falda ed è stato prescritto alla società FRIEL di effettuare un monitoraggio della falda della durata di un anno e con cadenza trimestrale.

a.3 l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", a supporto tecnico/scientifico della Regione ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.4 l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole;

a.5 il Consorzio ASI di Napoli ha espresso parere favorevole, ferme restando le prescrizioni dell'ARPAC e dell'Università

a.6 Avv. Carmela Auriemma, in qualità di Consigliere Comunale di Acerra e di membro dell'associazione "Comitato Donne 29 Agosto", presente in Conferenza di Servizi come uditrice senza diritto di voto, nella seduta del 02/08/2021 ha sottolineato che nel rapporto preliminare ambientale 2019 del nuovo piano di tutela della qualità dell'aria, viene indicata come fonte significativa la FRIEL per quanto riguarda le sorgenti puntuali di emissioni di ossido di azoto superiori a 50 Mg, così come per le fonti significative di PM 2,5 con emissioni superiori a 10 Mg. La FRIEL è ulteriormente indicata come fonte significativa per le emissioni di ossido di zolfo, superiori a 30 Mg.

Pertanto ha chiesto che l'ARPAC si esprimesse nel merito in maniera specifica.

Al riguardo l'ARPAC con nota prot. 15648/2022 del 16/03/2022 ha affermato quanto segue:

*"...con prot. 10426/2022 nella riconvocazione della CDS, si richiama il verbale della CDS del 02/08/2021 ed in particolare, nella premessa, all'ARPAC si chiede, tra l'altro, un parere sulle richieste dell'avv. Auremma circa le emissioni in atmosfera.*

*In riscontro preliminarmente si evidenzia che:*

*- in materia di Qualità dell'Aria, è stato redatto ed approvato il PIANO DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA) datato Agosto 2021 a cura della -Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, Unità Operativa Dirigenziale: Sviluppo sostenibile, Acustica, Qualità dell'Aria e Radiazioni - Criticità ambientali in rapporto con la salute umana, lavoro svolto con il supporto di Techne Consulting srl nell'ambito dell'incarico della Regione Campania per "Supporto tecnico alla redazione del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria". Tale Piano trova il suo inquadramento nell'ambito del decreto legislativo n. 155/2010 che all'articolo 9 stabilisce gli obblighi delle Regioni nel caso in cui sussistano delle criticità ambientali e sia necessario adottare misure per il perseguimento degli standard di qualità stabiliti per i principali inquinanti atmosferici. La valutazione della qualità dell'aria e l'individuazione di eventuali criticità sono effettuate ogni anno tramite misurazioni e stime, utilizzando metodi coerenti con i criteri previsti dalla normativa. IL PRQA rappresenta lo strumento per il perseguimento degli obiettivi delle politiche di gestione della qualità dell'aria e per il superamento delle criticità individuate ed il generale miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, in quanto include misure di tutela volte alla riduzione delle emissioni dei principali inquinanti provenienti dai settori che maggiormente contribuiscono ai livelli emissivi regionali. Tali misure si stima produrranno come conseguenza una riduzione delle concentrazioni in aria ambiente negli scenari futuri.*

*Si evidenzia che nel PRQA 2021, si legge, nella sezione 4.2 Analisi delle sorgenti emissive dominanti : ...è stata effettuata un'analisi delle principali sorgenti di inquinamento insistenti sul territorio regionale.... è stata effettuata l'analisi delle sorgenti maggiormente responsabili dei livelli emissivi per gli inquinanti maggiormente critici... per cui la legislazione fissa standard di qualità dell'aria e per cui esiste un superamento o rischio di superamento (NO2, PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene)...*

*Con riferimento all'Agglomerato Napoli - Caserta (IT1507):*

*relativamente agli ossidi di azoto (NOx), la sorgente principale è il Traffico stradale le cui emissioni sono circa il 65% delle emissioni totali; un ulteriore 14% è causato dalle Attività marittime (in particolare il Porto di Napoli con il 7%); contributi minori provengono dai Forni di processo con contatto (in particolare cemento ed alluminio) con il 6% e dalle Centrali elettriche pubbliche con il 5%; all'interno del traffico stradale il maggiore contributo viene dalle Automobili (24%).*

*per le particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron (PM10) la sorgente principale, sono gli Impianti di combustione residenziali, a legna, le cui emissioni sono circa il 44% delle emissioni totali; un ulteriore 20% è causato dal Traffico stradale nella componente combustione ..Usura freni, gomme e abrasione strada veicoli stradali, portando il contributo totale del traffico al 35%.*

*Seguono con percentuali minori le emissioni da alcuni Processi industriali (7%) e dalle Attività marittime (3%).*

*per le particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron (PM2,5) valgono, in generale, le stesse considerazioni fatte per il PM10 con un contributo degli Impianti di combustione residenziali (a legna), di circa il 51% ed un contributo totale del traffico del 34%. Seguono con percentuali minori le emissioni da Attività marittime e Impianti di combustione*

*7. Misure del piano di tutela QA: Sono state in particolare individuate alcune misure di tutela in grado di agire sui settori che maggiormente influiscono sui livelli emissivi regionali previste nell'ambito dell'accordo di programma tra la Regione Campania e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

*7.2 Le misure dell'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente Tabella 4 – Misure di riduzione previste per lo Scenario accordo di programma riporta le misure da intraprendere per un effetto diretto sulla qualità dell'aria e che riguardano specifici settori: Trasporti, Civile, Agricoltura, impianti termici e misure non tecniche quali informazione ed educazione ambientale,*

*7.5 Lo Scenario Regionale di piano*

*In Tabella 7 è riportato l'elenco di misure per lo Scenario regionale di Piano supplementari rispetto a quanto previsto dall'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e*

*del Mare tra cui, per le misure non tecniche dei controlli periodici agli impianti pubblici e privati, viene descritta la promozione di controlli periodici agli impianti pubblici e privati*

#### **Conclusioni**

*Per quanto in premessa e per quanto di competenza, per le emissioni in atmosfera, in linea anche con quanto previsto nel Piano di Qualità dell'Aria, si garantiscono le attività afferenti questa unità di controllo e monitoraggio sull'azienda de quo, con tutti gli atti consequenziali ad eventuali non conformità”.*

a.7 il la Città Metropolitana di Napoli, l'ASL NA2 Nord, la U.O.D. 50.02.03 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 26/01/2023, ha trasmesso, previa verifica, il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Rapporto Tecnico dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 44 e di pag. 48.

#### **DATO ATTO**

a. che, in data 28/04/2023 e in data 04/05/2023 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che la società, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà trasmettere l'aggiornamento della procedura di screening ai sensi del D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi 12 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

c. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

d. che la società, con nota prot. 172/2021 del 19/07/2021 ha trasmesso l'analisi dei cicli produttivi ai fini della valutazione del rischio e della possibile sostituzione delle sostanze di cui all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in cui si afferma che nel ciclo produttivo della Centrale Elettrica di Fri-EI non si fa uso di materie prime o ausiliarie che rientrano tra quelle pertinenti.

**RITENUTO** di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Friel Acerra, con D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i. per l'impianto IPPC 1.1 sito in Acerra (NA) – C.da Pagliarone snc, sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

#### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Friel Acerra, con D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i. per l'impianto IPPC 1.1 sito in Acerra (NA) – C.da Pagliarone snc;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con nota acquisita al prot. 533987 del 11/11/2020 e delle successive integrazioni;
3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
  - 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori emissivi riportati nella colonna limiti della scheda S1 degli allegati al piano di monitoraggio e controllo dell'impianto, che risultano allineati ai BAT – AEL di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) per i Grandi Impianti di Combustione. I limiti emissivi dovranno rientrare negli intervalli previsti dalle BAT, in particolare con riferimento alle tabelle 18 e 20 delle BAT 33 e 35 della stessa Decisione 2017/1442, in assenza nella normativa italiana (Dlgs 152/06 s.m.i.) di una norma specifica per la tipologia di impianto in oggetto (motori alternativi) e di combustibile prevalentemente utilizzato (olio vegetale o bioliquido);
    - 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
    - 3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.
  - 3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997. La società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.3 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
  - 3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare un monitoraggio della falda della durata di un anno e con cadenza trimestrale a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
5. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli che dovessero rendersi necessari in base alle risultanze del monitoraggio delle acque di falda. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;
6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A;
8. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
9. **di precisare** che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione dei nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;
10. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità di dieci anni dal rilascio, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3.b D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

11. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

13. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

[https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html)

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

15. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Acerra (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. **di notificare** il presente provvedimento alla società Friel Acerra s.r.l. ;

20. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonello Barretta**